



Comune di Ruda

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro deliberazioni di Consiglio N. 35

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 , nella sala del Consiglio, a seguito di convocazione disposta nelle forme di legge, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
LENARDUZZI FRANCO	Sindaco	Presente
MIAN PALMINA	Consigliere	Presente
FUMO LORENZO	Consigliere	Presente
GODEAS LEONARDO	Consigliere	Presente
VRECH MANUEL	Consigliere	Presente
BERTOONA MANUELA	Consigliere	Presente
BERRETTI SIMONA	Consigliere	Presente
PERNAZZA LEONARDO	Consigliere	Presente
ANGELI CHIARA	Consigliere	Presente
ALESSI RICCARDO	Consigliere	Assente
ALBERTIN LUCA	Consigliere	Presente
BEAKOVIC FLORINA	Consigliere	Presente
ZUCCO ROBERTA	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. LENARDUZZI FRANCO nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

L'assessore Pernazza illustra brevemente la proposta in esame, spiegando che , come anticipato in sede di DUP, tariffe e tributi vengono mantenuti invariati rispetto all'anno scorso. Riepiloga comunque le aliquote della nuova ILIA.

Il Sindaco sottolinea il non aumento delle tasse locali. Semmai, in precedenza sono state aumentate le esenzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/05/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2023;

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede:

- al comma 1, *“ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- al comma 2, *“ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”*;

CONSIDERATO CHE l’art. 9 della L.R. 17/2022 dispone:

1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate le aliquote ILIA 2024 confermando le aliquote ILIA vigenti nell'anno 2023;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, in applicazione dell'art. 9 della L.R. 17/2022, le seguenti aliquote ILIA per l'anno 2024, confermando le aliquote ILIA vigenti nell'anno 2023:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota pari al **4,00** per mille con detrazione di euro 200,00; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
2. aliquota pari al **4,6** per mille per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado; per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al servizio tributi del comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante, entro il termine del 16 dicembre 2024; tale adempimento si considera assolto se risulta già presentata negli anni precedenti la medesima comunicazione in materia di comodato ai fini IMU/ILIA e purché sussistano ancora i requisiti per ottenere l'agevolazione;
3. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022: aliquota d'imposta pari al **7,8** per mille;
4. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al punto 3: aliquota d'imposta pari al **7,8** per mille;
5. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,0** per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari al **7,8** per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al **7,8** per mille;

8. fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota pari al **7,8** per mille;

9. immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **7,8** per mille;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come richiamato dal comma 2, art. 14 della L.R. 17/2022, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4) DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17



Comune di Ruda
Provincia di Udine

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 "T.U.EE.LL.", si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Ruda, lì 18 dicembre 2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.TO DOTTORESSA MILENA SABBADINI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to LENARDUZZI FRANCO

Il Segretario
f.to LENARDI Avv. FRANCESCO

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 05/01/2024

Il Funzionario incaricato
f.to Avv. FRANCESCO LENARDI

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/01/2024 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 19/01/2024 .

Li 05/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. FRANCESCO LENARDI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 05/01/2024 al 19/01/2024 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Li 20/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. FRANCESCO LENARDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile dell’esecutività
f.to Avv. FRANCESCO LENARDI
